Sent. n. 102/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Valeria MISTRETTA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- Ing. Alberto SILETTO, nato il 15/07/1965 a Cirié (TO), residente a Torino in via Andrea Massena n. 103 sc. B, C.F. SLTLRT65L15C722J, rappresentato e difeso dagli Avvocati Carlo MERANI (C.F. MRNCLL63H23F205J pec carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it) e Roberto SERVENTI (C.F. SRVRRT81D05B111V pec robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 83;

- Dott.ssa Marcella MUNARO, nata il 6/04/1964 a Varese, residente a Locate Varesino (CO) in via Campaccio n. 24, C.F. MNRMCL64D46L682V, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carlo ANDENA (C.F. NDNCRL61E08E648U pec carlo.andena@lodi.pecavvocati.it), presso il cui studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28, è elettivamente domiciliata.

Visto l'atto di citazione depositato il 15 aprile 2025, iscritto al n. 26343 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 febbraio 2026, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pellegrino MARINELLI, l'Avvocato Roberto SERVENTI per l'Ing. SILETTO e l'Avvocato Carlo ANDENA per la Dott.ssa MUNARO.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio i prevenuti per vederli condannare, a titolo di colpa grave, al pagamento in favore del Comune di Carbonia della somma complessiva di euro 19.069,95, e ciascuno per euro 9.534,97, o per la diversa somma o secondo la diversa ripartizione che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia, e con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

La Procura regionale ha avviato il procedimento in seguito all'acquisizione di una denuncia di danno erariale, avente a oggetto le operazioni di compensazione tra crediti e debiti effettuate dal Comune di Carbonia nei confronti della A.S.D. Carbonia Calcio, in relazione all'utilizzo, da parte della Società sportiva, dello stadio comunale e di altro impianto, sempre di proprietà comunale.

In dettaglio, è stato rappresentato che con nota prot. n. 37577 del 7/08/2019, il Dirigente del Servizio II "Servizi tecnici, urbanistici, lavori pubblici, impianti tecnologici" del Comune di Carbonia, Ing. Alberto SILETTO,

procedeva a definire, mediante compensazione tra debiti e crediti, i rapporti economici tra l'Ente locale e l'A.S.D. Carbonia Calcio, relativamente ai periodi 1/09/2017-31/05/2018 (stagione calcistica 2017/2018) e 1/09/2018-31/05/2019 (stagione calcistica 2018/2019), avuto riguardo all'utilizzo, da parte della Società sportiva, dello stadio comunale "Carlo Zoboli" e di altro impianto, sempre di proprietà comunale, situato nella frazione di Is Gannaus. Le operazioni di compensazione, effettuate dall'Ing. SILETTO, portavano al risultato di euro 255,21, quale debito della società sportiva e corrispondente credito del Comune.

Le voci che hanno concorso a determinare il suddetto risultato contabile sono dettagliatamente riportate nella tabella allegata alla suddetta nota prot. n. 37577/2019.

Il risultato veniva comunicato dall'Ing. SILETTO alla Responsabile del Settore IV "Servizi al cittadino (comprendenti servizi sociali e politiche giovanili, pubblica istruzione, sport), Appalti e Contratti, Patrimonio ed Espropriazioni, Politiche della Casa", Dott.ssa Marcella MUNARO, unitamente all'attestazione che "*sono state verificate le spese sostenute e dimostrate dalla Società ASD Carbonia Calcio nel corso del periodo oggetto della convenzione in oggetto per la cura e la manutenzione dei campi in uso. Le spese elencate nell'allegato foglio di sintesi sono state riconosciute quali ammissibili per tipologia e modalità di dimostrazione allegata*". La Dott.ssa MUNARO, conseguentemente, procedeva ad adottare gli atti di cancellazione o riduzione dei corrispondenti accertamenti contabili in entrata.

Secondo la ricostruzione dell'Ufficio requirente, i rapporti tra le parti, relativi alla gestione dello stadio comunale "Carlo Zoboli" e del campo sportivo

presso la frazione di Is Gannaus, sono stati regolati: a) dalla convenzione rep. n. 74 del 28/09/2017, relativa al periodo decorrente dalla stipula fino al termine dell'anno sportivo (30 giugno 2018). La convenzione non prevedeva un canone a favore del Comune, ma assegnava all'Associazione sportiva la manutenzione ordinaria e il pagamento, previa voltura, delle utenze idriche ed elettriche. Restavano, pertanto, in capo al Comune solo la manutenzione straordinaria degli impianti e la manutenzione e la cura del manto erboso dello stadio "Zoboli". Inoltre, ove si fossero resi necessari interventi di manutenzione per l'avvio delle attività, il conduttore assumeva l'impegno di eseguirli senza pretendere nulla dall'Ente; alla scadenza, tutte le opere e le attrezzature, anche quelle mobili, realizzate o acquisite dal soggetto gestore nell'ambito del piano degli investimenti, sarebbero dovute passare in proprietà del Comune senza alcun indennizzo o rimborso; b) dalle convenzioni rep. n. 6/2019 e 7/2019, stipulate in data 1/02/2019, relative ai periodi rispettivamente gennaio – maggio 2019 e gennaio – aprile 2019, che prevedevano un corrispettivo, determinato in base alle ore di utilizzo, a favore del Comune, senza che fosse previsto l'accollo, a carico di quest'ultimo, di spese sostenute dall'Associazione sportiva. Dal 9/2018 al 12/2018, invece, l'associazione sportiva ha utilizzato i suddetti impianti in assenza di qualsivoglia convenzione, mai stipulata neppure a sanatoria, e perciò in via di mero fatto.

Le parti davano atto dell'utilizzo degli impianti in mancanza di una convenzione nell'ambito della nota prot. n. 3993 del 22/01/2019 ("Riconoscimento di debito per utilizzo impianto sportivo comunale ‹‹Stadio Zoboli›› di Carbonia"), con la quale venivano rappresentate una serie di

situazioni debitorie dell'Associazione verso l'Ente, in parte iscritte a ruolo, in parte già a ruolo coattivo, e in parte relative ai canoni per l'utilizzo *sine titulo* degli impianti sportivi nel periodo settembre-dicembre 2018 e non ancora definite, pari complessivamente a euro 8.746,36. Il predetto debito veniva riconosciuto dall'A.S.D. Carbonia Calcio, che, al fine di poter ottenere il rilascio della concessione d'uso degli impianti sportivi, si impegnava a saldare il debito della cartella esattoriale e a pagare gli oneri, ancora da fatturare da parte di Abbanoa S.p.A., derivanti dall'utenza idrica intestata al Comune, non volturata all'Associazione, riferita alla convenzione n. 74 del 28/09/2017 per l'utilizzo dello stadio "Zoboli", pena l'escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia.

Nel medesimo documento si dava atto che l'Associazione aveva esibito, a titolo di acconto, una quietanza di pagamento di 1.190,00 euro, corrispondente alla prima rata, pari a ¼, del canone relativo al periodo settembre - dicembre 2018, e che gli uffici comunali avrebbero valutato le spese sostenute e documentate dall'A.S.D. Carbonia Calcio, procedendo eventualmente a una compensazione nei canoni e nelle utenze passate, presenti e future.

Secondo l'Ufficio requirente, sulla base dell'esame dei rispettivi obblighi, assunti mediante le anzidette convenzioni, tenuto conto dell'assenza di una convenzione relativa al periodo settembre - dicembre 2018 e dell'analisi della natura e della documentazione giustificativa delle spese, numerosi dei presunti crediti riconosciuti all'Associazione sportiva sarebbero infondati e, perciò, erroneamente portati in compensazione con la suddetta nota prot. n. 37577/2019 a firma dell'Ing. SILETTO.

Da ciò deriverebbe che l'effettivo debito dell'A.S.D. Carbonia Calcio nei

confronti del Comune, anziché a euro 255,21, ammonterebbe a euro 17.624,74, a cui dovrebbe aggiungersi l'importo di euro 1.190,00, scorporato dal debito dell'Associazione quale rata per il pagamento delle convenzioni, ma di fatto mai pagato, come evidenziato nella documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza in sede di audizione della Segretaria Generale del Comune, per un totale di complessivi euro 19.069,95, che costituirebbe il danno erariale da mancata entrata, cagionato dagli odierni convenuti al bilancio del Comune di Carbonia.

Secondo la prospettazione attorea, la condotta dell'Ing. Alberto SILETTO, ai fini del computo delle partite creditorie e debitorie da portare in compensazione, appare foriera di danno erariale e connotata da estrema superficialità, massima negligenza e macroscopica trascuratezza. Egli, infatti, avrebbe effettuato le operazioni di compensazione prescindendo completamente dal prendere atto dell'assenza di una convenzione per il periodo settembre - dicembre 2018, che, regolamentando gli obblighi reciproci, avrebbe dovuto costituire l'indispensabile base giuridica per l'eventuale riconoscimento di crediti in capo alla Società sportiva, da scomputare dal debito di quest'ultima nei confronti del Comune.

Una convenzione vigente, peraltro, mancava, sia pure solo per i mesi di maggio e giugno, anche per il campo sportivo di Is Gannaus. Inoltre, l'Ing. SILETTO avrebbe illegittimamente e irragionevolmente riconosciuto quale credito dell'Associazione ulteriori voci di spesa (concime, carburante, piccole manutenzioni, manutenzione del manto erboso), nonostante la mancanza, rilevabile *ictu oculi*, di adeguata documentazione giustificativa, comprovante l'effettività e l'inerenza delle stesse. Infine, il convenuto non si sarebbe

preoccupato di acquisire evidenza dell'effettivo pagamento della somma di euro 1.190,00, che la Società avrebbe dovuto versare, e che poi è risultato non essere stato effettuato, ma che ciò nondimeno ha portato a scomputo del debito della stessa. Le condotte sopra descritte avrebbero cagionato, ad avviso della Procura, un danno erariale e sarebbero connotate da colpa grave.

Sotto il profilo del nesso causale, le erronee valutazioni svolte dall'Ing. SILETTO avrebbero determinato il danno erariale, consistente nella successiva perdita delle effettive ragioni di credito spettanti al Comune nei confronti della Società sportiva per l'utilizzo degli impianti, allo spirare del termine civilistico di prescrizione, ossia al compiersi del quinquennio successivo all'utilizzo degli impianti *sine titulo* ovvero nel vigore delle convenzioni, a mente degli artt. 1947 e 1948 del Codice civile.

Dal compiersi della prescrizione civilistica decorre, poi, il termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 2, della Legge n. 20/1994, ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità erariale. Se, infatti, l'Ing. SILETTO non avesse "sbagliato i calcoli", secondo la regola del "più probabile che non" il danno erariale non si sarebbe verificato.

Infine, l'Ing. SILETTO era responsabile dell'Ufficio Tecnico, che non aveva specifica competenza in materia di sport, sicché l'essersi attribuito la titolarità del procedimento esitato nelle operazioni di compensazione, peraltro irritualmente definito senza l'adozione di una doverosa determinazione amministrativa, appare frutto di un'iniziativa eccentrica rispetto all'assetto organizzativo dell'Ente.

Il presunto danno erariale deriverebbe, quindi, in primo luogo dalla condotta gravemente colposa dell'Ing. SILETTO.

Tale conclusione, del resto, troverebbe conferma nella condotta, invece diligente, della subentrante responsabile *ad interim* del Settore I (competente anche in materia di sport), dott.ssa PILLOLA, che, una volta investita dell'incarico, e trovandosi a dover gestire il dossier Carbonia Calcio, a fronte di una richiesta della Società sportiva di vedersi riconosciuti crediti per circa 35mila euro per un periodo successivo a quelli fin qui considerati, non ha esitato a chiedere chiarimenti ai propri colleghi MUNARO, SILETTO e POTENZA (prot. n. 33877 del 31/08/2020; prot. n. 35909 del 14/09/2020). I riscontri ricevuti, sia dall'Ing. SILETTO (nel frattempo non più in servizio presso il Comune di Carbonia e dunque per il tramite dell'Ing. POTENZA) che dalla dott.ssa MUNARO, sono stati ritenuti non esaustivi, sicché la funzionaria in parola ha trasmesso apposite relazioni alla Segretaria Generale dell'Ente (prot. n. 41409 del 21/10/2020; prot. n. 48128 del 3/12/2020), nelle quali ha posto in evidenza tutte le criticità afferenti alle valutazioni svolte dall'Ing. SILETTO nello svolgimento delle operazioni di compensazione.

La ricostruzione dei fatti sopra riportata, comprovata dalla documentazione acquisita agli atti, ha indotto la Procura a formulare una contestazione di responsabilità, sempre per colpa grave, anche in capo alla Dott.ssa Marcella MUNARO. Quest'ultima, infatti, avrebbe completamente demandato all'Ing. SILETTO la definizione delle operazioni di compensazione, rientranti nelle competenze del settore di cui era responsabile, e ne avrebbe recepito l'esito in maniera del tutto acritica. Soprattutto, poi, la convenuta non avrebbe dato seguito alle ben argomentate richieste di chiarimenti della subentrante responsabile *ad interim* del Settore I: a fronte delle osservazioni della collega, la dott.ssa MUNARO si sarebbe affrettata a rappresentare che la posizione

contabile della stagione 2018/2019 doveva considerarsi conclusa a seguito, sia dell'attestazione dell'Ing. SILETTO di cui alla nota n. 37577 del 7/08/2019, sia degli atti di cancellazione o riduzione dell'accertamento di entrata in data 5/09/2019, da lei stessa adottati (prot. n. 34216 del 2/09/2020).

Secondo la Procura, la dott.ssa MUNARO, adibendo la dovuta diligenza, avrebbe dovuto prendere in adeguata considerazione le richieste di chiarimenti della collega, effettuando personalmente i necessari approfondimenti e le occorrenti verifiche sulla correttezza o meno delle operazioni di compensazione svolte dall'Ing. SILETTO, magari in sinergica collaborazione con la collega che quelle criticità aveva rappresentato. Gli approfondimenti e le verifiche, ove diligentemente svolti - ma di fatto impediti dalle condotte e dai riscontri evasivi rispetto alle argomentate richieste di chiarimento, di cui si sarebbero resi autori gli odierni convenuti - avrebbero verosimilmente condotto al disconoscimento della fondatezza di numerosi dei presunti crediti riconosciuti all'Associazione sportiva e portati in compensazione dall'Ing. SILETTO, ossia a evitare il prodursi del corrispondente danno erariale.

Secondo la Procura, sotto il profilo causale, il presunto danno erariale andrebbe ricondotto alla condotta gravemente negligente della dott.ssa MUNARO, oltre a quella, parimenti gravemente colposa, dell'Ing. SILETTO.

In esito all'istruttoria, nei confronti dei prevenuti è stato notificato l'invito a dedurre, a seguito del quale entrambi gli invitati hanno presentato le proprie deduzioni, che non sono apparse idonee a superare la contestazione di responsabilità amministrativa, pertanto, è stato emesso l'atto di citazione nel quale sono state confutate le osservazioni delle difese, come di seguito riportato in sintesi.

Nelle deduzioni della dott.ssa MUNARO si sostiene che la competenza dell'Ufficio Sport si sarebbe limitata alla concessione in uso e alla stipula delle convenzioni con le società sportive per l'utilizzo degli impianti di proprietà comunale, mentre di tutto il resto (manutenzioni, lavori e gestione delle bollette relative alle utenze) si sarebbe dovuto occupare l'Ufficio Tecnico.

Di contro, la competenza dell'Ufficio Sport a concedere in uso e a stipulare convenzioni con le società sportive per l'utilizzo degli impianti comunali implicherebbe, logicamente, ma anche letteralmente alla luce del funzionigramma, la competenza anche in ordine alla "gestione amministrativa" delle concessioni e delle convenzioni, tra cui rientra l'effettuazione di operazioni di compensazione tra debiti e crediti tra il Comune e la A.S.D. Carbonia Calcio.

Sul punto, la Segretaria Generale, sentita dalla Guardia di Finanza, ha dichiarato "*L'articolazione competente per i rapporti tra l'Ente e la A.S.D. A.C. Carbonia Calcio era quella dell'Ufficio Sport, in quel periodo diretto dalla Dott.ssa Marcella MUNARO - Dirigente del IV Settore dal 01.01.2018 al 31.08.2020, a tal proposito, preciso comunque che in quel periodo l'Ufficio Sport si avvaleva dell'Ufficio Tecnico per questioni di carattere logistico-coordinative attinenti la gestione dei lavori e delle manutenzioni degli impianti sportivi del Comune. Posso pertanto confermare che la Dott.ssa MUNARO, nel periodo d'interesse, si è avvalsa del Dirigente dell'Ufficio Tecnico - Settore II, Ing. Alberto SILETTO, il quale, come si evince anche dalla documentazione in vostro possesso, ha fornito supporto per reperire il carteggio afferente le spese di gestione, sostenute dalla A.S.D. A.C. Carbonia Calcio, delle quali è stato tenuto conto a scomputo in sede di compensazione*

debiti/crediti”.

Quindi, l’Ufficio Tecnico “ha fornito supporto”, svolgendo solo un’attività istruttoria che l’Ufficio Sport, deputato alla “gestione amministrativa” delle convenzioni, avrebbe dovuto non recepire acriticamente, ma criticamente valutare, tanto più alla luce delle analitiche obiezioni manifestate, a più riprese, dalla subentrante responsabile, Dott.ssa PILLOLA, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, di avere “richiesto al dirigente apposita attestazione in ordine alla correttezza di quanto contenuto nei conteggi in parola”.

Tale ricostruzione delle reciproche competenze dell’Ufficio Sport e dell’Ufficio Tecnico è, del resto, ribadita nelle deduzioni dell’Ing. SILETTO, nelle quali si sostiene che “*il procedimento competeva al responsabile del V Servizio, unico soggetto che avrebbe potuto formalizzare (insieme al Sindaco) gli atti di compensazione; l’attività dell’Ing. Siletto, in altri termini, aveva unicamente una funzione endoprocedimentale e, pertanto, di per sé, priva della possibilità di arrecare alcun diretto danno all’erario*”.

Quell’affermazione non appare condivisibile alla Procura, poiché anche condotte che si svolgono attraverso l’adozione di atti istruttori, sprovvisti di efficacia esterna, possono in concreto cagionare un danno erariale, secondo la regola della responsabilità parziaria ove vi sia, come nel caso in esame, colpa grave.

Sarebbe, poi, infondata l’eccezione di prescrizione, atteso che il *dies a quo* per il decorso del termine quinquennale di prescrizione ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità erariale non coincide con il momento in cui si è verificata la condotta, ma con quello successivo in cui si sono prescritte le

ragioni di credito del Comune nei confronti della Società sportiva, allo scadere dei cinque anni a far data dalle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019, cui i crediti prescritti si riferiscono.

Ma anche ove così non fosse, e si volesse far decorrere la prescrizione dell'azione di responsabilità dalla data del 13/09/2019, neppure in questo caso l'invito a dedurre sarebbe intervenuto fuori termine, poiché notificato al convenuto il 21/02/2025, in quanto bisognerebbe tenere conto della sospensione della prescrizione recata dall'art. 85, comma 4, del decreto-legge n. 18/2020, pari a 176 giorni.

Parimenti erronea sarebbe l'affermazione per cui "al momento della presunta prescrizione del credito del Comune, l'Ing. SILETTO non prestava più servizio" presso il Comune di Carbonia, "non potendo, quindi, incorrere in alcuna responsabilità a riguardo". Dal punto di vista del nesso causale, infatti, il danno deve essere ricondotto, secondo il criterio del "più probabile che non", alla condotta contestata al convenuto, a prescindere da quanto poi verificatosi dopo il trasferimento dello stesso ad altro ente.

La condotta, a sua volta, resta antigiuridica e connotata, secondo la Procura, da colpa grave, per quanto possa essere consistita nello svolgimento di un'attività istruttoria non definitiva, sprovvista di valore provvedimentale.

Infine, l'Ufficio requirente ha ritenuto non fondata la contestazione relativa alla difficoltà di reperire la documentazione contabile (scontrini, fatture …) esaminata per addivenire alla compensazione in parola.

In conclusione, secondo la prospettazione accusatoria, il complessivo presunto danno di euro 19.069,95 deve essere ripartito *pro quota* tra i due convenuti, ciascuno per la metà, ossia per euro 9.534,97, oltre a rivalutazione, interessi e

spese di giudizio.

La Dott.ssa Marcella MUNARO si è costituita in giudizio a ministero dell'Avvocato Carlo ANDENA con memoria depositata il 26 gennaio 2026, nella quale si fa presente, innanzitutto, che la compensazione era stata operata in esecuzione dell'ordine impartito nell'accordo sottoscritto dal Sindaco di Carbonia il 22.1.2019 con atto prot. n. 3993, che al punto 8 demandava agli uffici comunali di valutare le spese sostenute e documentate dall'A.S.D. nei periodi indicati, "procedendo eventualmente ad una compensazione nei canoni e nelle utenze passate, presenti e futuri".

Firmando l'accordo del 22.1.2019 il Sindaco dava atto, al punto 7, che gli era stata esibita la quietanza di pagamento della somma di euro 1.190,00 quale prima rata del "canone" convenuto dal Sindaco con l'A.S.D. per l'uso dello stadio Zoboli nel periodo non coperto da convenzione tra settembre e dicembre 2018.

Si ribadisce, poi, che già nelle deduzioni era stato evidenziato che la "valutazione" delle spese sostenute dall'A.S.D. per la manutenzione e la gestione degli impianti, demandata dall'accordo siglato dal Sindaco agli uffici comunali ai fini della compensazione con le poste creditorie del Comune, non poteva che far capo all'Ufficio Tecnico, al quale spettava la competenza alla gestione dei lavori e delle manutenzioni degli impianti sportivi, così come di ogni altro edificio del patrimonio comunale.

Solo l'Ufficio Tecnico aveva la competenza esclusiva, formale e sostanziale, per poter valutare, come richiesto dall'accordo intervenuto, l'inerenza delle spese esibite dall'A.S.D. alla conduzione e manutenzione degli impianti, la congruità e la loro adeguata e coerente documentazione, così come al Servizio

II era da sempre affidata la gestione delle bollette relative alle utenze idriche ed elettriche degli impianti sportivi.

In via preliminare di rito, la difesa ha chiesto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis, L. 20/1994, rappresentando che ai sensi dell'art. 6 della L. 1/2026 tale disposizione si applica ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge.

Sul punto, infatti, è stato comunicato che la dott.ssa MUNARO ha stipulato a suo tempo una polizza assicurativa che prevede la copertura della responsabilità amministrativa (colpa grave), relativamente alla "perdite, cagionate a titolo di responsabilità amministrativa, contabile ed erariale nel confronti dell'Ente/i o di altro ente pubblico".

Posto che l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario è onere della parte che propone la domanda e, dunque, della Procura regionale, la difesa ha rimesso alla Corte ogni decisione al riguardo, anche ai sensi dell'art. 83, comma 3, del Codice di giustizia contabile; in via di rigoroso subordine, qualora l'adempimento venga posto in capo alla parte convenuta, ha chiesto di essere rimessa in termini per poter chiamare in causa il terzo.

Nella memoria, inoltre, in via pregiudiziale e/o preliminare di rito, si eccepisce l'improcedibilità per difetto dei requisiti dell'attualità e della certezza del danno contestato e il difetto della giurisdizione contabile; in via alternativa e subordinata, la prescrizione dell'azione risarcitoria.

È insegnamento costante della giurisprudenza contabile e di legittimità che il danno da mancata entrata per omessa riscossione di un credito si viene a

concretizzare solo quando "l'entrata pubblica, non acquisita a tempo debito, non è più acquisibile neanche in futuro, essendosi estinto il relativo diritto di credito, per l'inutile decorso del relativo termine di prescrizione o di decadenza". Soltanto l'estinzione della pretesa vantata nei confronti di terzi determina una perdita irreversibile, idonea a individuare una diminuzione patrimoniale foriera di responsabilità amministrativa.

Nella citazione si sostiene che l'evento dannoso si è prodotto "allo scadere dei cinque anni a far data dalle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019, cui i crediti prescritti di riferiscono", momento al quale espressamente viene ricondotto il venire ad esistenza del danno dedotto in causa, tuttavia, secondo la difesa, nella fattispecie di cui è causa non si verte in nessuno dei casi previsti dal codice civile per il decorso delle prescrizioni brevi: il Comune di Carbonia non aveva da esercitare, nei confronti dell'A.S.D., un'azione di risarcimento per illecito extracontrattuale (di cui all'art. 2947 c.c.), né aveva da recuperare dalla stessa A.S.D. prestazioni periodiche (di cui all'art. 2948 c.c.).

Di contro, il credito comunale di cui si discute sarebbe dato dagli importi dovuti dall'A.S.D. per le utenze elettriche e idriche afferenti agli impianti affidati in concessione (con la convenzione n. 74/2017) per il periodo 1.9.2017/31.5.2018 e in uso (con le convenzioni n. 6 e n. 7/2019) per il periodo da gennaio a maggio 2019.

Si tratterebbe, quindi, di obbligazioni assunte dall'A.S.D. nell'ambito di rapporti contrattuali di natura paritetica, geneticamente e temporalmente connessi alle convenzioni stipulate con il Comune di Carbonia, con conseguente computo decennale della prescrizione estintiva dei crediti dalle stesse nascenti. Tale termine, allo stato, non sarebbe ancora decorso, quale che

sia il *dies a quo* preso a riferimento per il decorso dello stesso.

Pertanto, alla luce della prospettazione attorea e della giurisprudenza richiamata, il danno per cui si procede nei confronti della dott.ssa MUNARO non sarebbe ancora venuto a esistenza, sicché l'azione di responsabilità amministrativa intrapresa sarebbe improcedibile per difetto dell'elemento costitutivo dell'illecito contabile e del presupposto della giurisdizione contabile.

Altrimenti, non resterebbe che affermare la prescrizione dell'azione di risarcimento ai sensi del nuovo art. 1, comma 2, L. 20/1994, secondo il quale "*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta*". Se il fatto che viene addebitato alla Dott.ssa MUNARO è costituito dagli atti di riduzione degli accertamenti contabili del 5/13.9.2019, il diritto al risarcimento del danno si è prescritto il 13.9.2024. L'invito a dedurre è stato notificato alla convenuta il 17.2.2025, quindi fuori termine per interrompere il decorso della prescrizione che ha estinto il credito azionato.

Nel merito, preliminarmente il patrocinatore ha contestato la quantificazione del danno, come dettagliatamente indicato nella memoria.

In particolare, con riferimento agli importi di euro 165,47 e di euro 3.050,00, la Procura non avrebbe specificato le condotte imputabili ai convenuti e ciò determinerebbe la nullità *in parte qua* della citazione in relazione all'art. 86

c.g.c., per l'indeterminatezza di *petitum* e *causa petendi*. Se si ritenesse non configurabile una nullità parziale della citazione, tali poste di danno andrebbero espunte, per i rispettivi importi, dalla domanda risarcitoria per improponibilità della stessa. In ogni caso sarebbero infondatamente richieste per difetto assoluto di allegazione.

In aggiunta, non risulta che sia stata emessa la bolletta di Abbanoa, pertanto, il debito dell'A.S.D. di euro 12.212,24 non sarebbe provato da alcun documento presente negli atti di causa e per certo all'epoca venne compensato senza che a fronte vi fosse stato un pari esborso del Comune; il Comune di Carbonia, mediante l'eseguita compensazione, si sarebbe indebitamente appropriato del detto importo.

Secondo il patrocinatore, domandarne il risarcimento ai convenuti equivarrebbe a duplicare un'appropriazione indebita dell'Amministrazione comunale e rimette alla Corte la valutazione se ciò possa essere ricondotto, anche o in alternativa, alla fattispecie della *compensatio lucri cum damno* di cui all'art. 1, comma 1- bis, della legge 14.1.1994 n. 20 nel testo riformato, considerato che danno e vantaggio sono conseguenze immediate e dirette dello stesso fatto dedotto in giudizio dalla Procura attrice (l'effettuata compensazione), che è risultata idonea, nei fatti, a produrre entrambi gli effetti.

Con riferimento alla colpa grave, la difesa ha ribadito che, quando il Sindaco, stipulando con l'A.S.D. l'accordo del 22.1.2019, mandava agli uffici comunali la "valutazione" delle spese sostenute e documentate dall'Associazione "procedendo eventualmente ad una compensazione nei canoni e nelle utenze passate, presenti e futuri", faceva riferimento all'Ufficio Tecnico che, avendo

l'ordinaria gestione tanto delle manutenzioni che delle bollette per le utenze afferenti agli impianti *de quibus*, era il solo in grado di esprimere la richiesta valutazione tecnica di inerenza, congruità e documentazione delle spese di quella specifica natura e tipologia anticipate dall'A.S.D. e di effettuare la conseguente compensazione "nei canoni e nelle utenze passate, presenti e futuri". Non a caso in quell'occasione la documentazione di spesa disponibile venne direttamente consegnata dal Sindaco e dall'A.S.D., per gli adempimenti richiesti dall'accordo, proprio all'Ing. SILETTO, come dà atto lo stesso ingegnere nella sua e-mail del 27.10.2020.

Quindi la Dott.ssa MUNARO non ha "demandato" all'Ing. SILETTO la definizione delle operazioni di compensazione, come obietta la Procura (pag. 17 citazione), né corrisponde al vero che le anzidette operazioni rientravano nelle competenze del Servizio a lei assegnato: nessuna competenza di tipo tecnico era posta in capo al Servizio IV da lei diretto.

Pertanto, la Procura confonderebbe l'operazione della riduzione degli accertamenti contabili registrati in entrata a bilancio, di incontestata spettanza della Dott.ssa MUNARO in ragione della competenza del Servizio IV alla "gestione amministrativa delle concessioni e delle convenzioni", con le operazioni, ad essa presupposte, di valutazione delle spese e di compensazione conseguente, di altra natura tecnica, che erano di competenza esclusiva del Servizio II.

Né si può affermare che la Dott.ssa MUNARO si sia posta in modo acritico e passivo rispetto alla nota prot. 37577 del 6.8.2019: a fronte di un documento avente natura e portata di "attestazione" in ordine alle spese verificate dal Servizio a ciò competente, la convenuta ha accertato le poste creditorie del

Comune per canoni e tariffe, che rientravano nella competenza del Servizio IV. Difetterebbe in capo alla Dott.ssa MUNARO, in conclusione, l'elemento costitutivo della condotta rilevante in relazione alla responsabilità amministrativa dedotta in causa, tantomeno la condotta in concreto tenuta sarebbe antigiuridica.

La Dott.ssa MUNARO cessò dall'incarico di Dirigente del Servizio IV il 31.8.2020 e fu sostituita dalla Dott.ssa Maria Cristina PILLOLA, che lo tenne sino al 31.12.2020, e nessuno nel Comune di Carbonia (e la circostanza non si può certo addebitare alla Dott.ssa MUNARO, che lo lasciò il 28.2.2021) agì per evitare il realizzarsi in termini concreti e attuali del danno erariale negli anni successivi.

La Dott.ssa PILLOLA, dopo aver censurato quella che, a suo dire, costituiva la compensazione illecita di cui è causa, ne fece oggetto di una relazione al Segretario generale dell'Ente con nota riservata prot. 48128 del 3.12.2020 e tuttavia non agì di conseguenza per recuperare il credito che riteneva di titolarità del Comune o, per lo meno, per interrompere il decorso dei termini di prescrizione, nell'esercizio del dovere che le spettava come Dirigente del Servizio Finanziario, prima ancora che di Dirigente, sino al 31.12.2020, del Servizio IV.

Ancora, il Segretario generale del Comune dott.ssa Antonella MARCELLO si limitò il 9.12.2020 a segnalare "il danno erariale" con dovizia di particolari, ma nulla fece per porre rimedio al presunto pregiudizio occorso alle casse del Comune, in quel momento, per la tesi esposta in citazione, non ancora definitivo.

Infine, se per la Procura la condotta antigiuridica dedotta in giudizio consiste

nell'aver compensato poste creditorie dell'A.S.D. non riconoscibili, perché sorte nel periodo in cui l'utilizzo degli impianti sportivi non era coperto dalla convenzione n. 74/2017, tra i mesi di giugno e di dicembre 2018, la Procura dovrebbe imputarne la responsabilità amministrativa al Sindaco del Comune di Carbonia, che consacrò tale obbligo per l'Amministrazione nella scrittura privata di accordo stipulata con l'Associazione sportiva il 22.1.2019, dando espresso mandato agli uffici comunali di dare esecuzione a quanto pattuito dalla stessa con la parte privata.

Se il danno da mancata entrata si è prodotto al momento in cui il credito si è prescritto, ed è addebitabile a chi lo ha lasciato prescrivere, vi è una causa esclusiva, che si colloca nello spazio e nel tempo dopo il trasferimento dei due convenuti, che sono perciò estranei al suo prodursi. Eppure, la Procura rifiuta espressamente di analizzare tali successive vicende, le uniche rilevanti.

Nella memoria si eccepisce, pertanto, l'inammissibilità della domanda attorea, perché la deduzione e l'illustrazione del nesso di causalità sarebbero apparenti e intimamente inconciliabili tra loro; il nesso di causalità, per come dedotto dall'attore pubblico, sarebbe inesistente.

Richiamata, poi, la condotta della convenuta nella complessiva vicenda relativa alla gestione degli impianti sportivi in parola, che risaliva ad anni precedenti, la difesa ha precisato che la Dott.ssa PILLOLA, che, secondo quanto lei per prima ha riportato, aveva ben presente la situazione per averla esaustivamente relazionata nella nota prot. n. 29822 del 28.7.2020 (mai inviata alla Dott.ssa MUNARO ma solo al Servizio II), il 31.8.2020, ultimo giorno di presenza al Servizio IV della convenuta, le indirizzava la comunicazione cui fa riferimento la citazione. La Dott.ssa MUNARO rispondeva per iscritto, più

che tempestivamente, il 2.9.2020 con nota prot. 34216, dichiarandosi piuttosto sorpresa della nota della collega, per averle già passato le consegne lo stesso 31.8.2020 con particolare evidenza alla situazione delle convenzioni sportive di cui si discute.

In quella nota, per nulla evasiva, la Dott.ssa MUNARO inviava alla Dott.ssa PILLOLA il riepilogo degli atti adottati e indirizzava per ogni ulteriore necessità l'interlocutrice alla Dott.ssa SERRA, siccome depositaria degli atti e dei documenti dell'ufficio, oltre che della memoria storica dei fatti, visto l'avvicendarsi dei dirigenti succedutisi in quegli anni all'Ufficio Sport. Quando la Dott.ssa MUNARO risponde che la posizione riferita alla stagione 2018/2019 "è da considerarsi conclusa" fa esplicito riferimento alla "posizione contabile", per l'appunto tecnicamente conclusa con l'atto conclusivo di riduzione dell'accertamento di entrata, e non intende certo rifiutarsi di rispondere nel merito della vicenda, come nei fatti, per l'appunto, non fa.

In via di ulteriore subordine, la difesa ha chiesto che la Corte, dopo aver comunque rettificato in riduzione l'importo del risarcimento preteso nei confronti della Dott.ssa MUNARO, riduca ulteriormente la somma così rettificata, nel caso denegato che la stessa dovesse essere ritenuta responsabile, anche in considerazione del profilo soggettivo della colpa ascrivibile alla stessa e dei vantaggi conseguiti dal Comune di Carbonia.

Alla luce della novella introdotta con la L. 1/2026, entrata in vigore il 22.1.2026, ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis e 1-octies dell'art. 1 L. 20/1994 così riformato, l'esercizio del potere riduttivo è divenuto un vero e proprio obbligo e la misura della riduzione è codificata nella misura

percentuale del 70%, sicché "il danno o il valore perduto" va posto a carico del responsabile "per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato".

Anche la domanda di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sarebbe inammissibile e infondata.

In conclusione, nella memoria si chiede: in via preliminare di rito: nella ritenuta sussistenza dell'applicabilità dell'art. 1, comma 4-bis, della L. 20/1994, di disporre il differimento dell'udienza di discussione e ogni più opportuna misura, anche ai sensi dell'art. 83, comma 49, c.g.c., ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario; in via di estremo subordine, nel caso denegato in cui l'incombente di cui trattasi venga posto a carico della Dott.ssa MUNARO, di rimettere in termini la convenuta ai fini dell'adempimento dello stesso, impartendo le prescrizioni del caso; ancora in via pregiudiziale e/o preliminare di rito: di dichiarare l'improcedibilità della domanda svolta nei confronti della convenuta e pertanto il difetto della giurisdizione contabile per mancanza dei requisiti di attualità e di certezza del danno erariale di cui si pretende *ex adverso* il risarcimento; in subordine, in via preliminare di merito: di dichiarare estinta l'azione proposta nei confronti della convenuta per intervenuta prescrizione della domanda; in via preliminare di merito ulteriore: in ogni caso di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta; ancora in via preliminare e nel merito: di ridurre la domanda svolta nei confronti della Dott.ssa MUNARO e dell'Ing. SILETTO degli importi, da cumulare, di euro 11.399,77, euro 209,97, euro 6.075,00 ed euro 1.190,00 per le causali partitamente indicate nella memoria ovvero nella diversa misura che sarà

accertata in corso di causa, comunque in misura non inferiore all'importo di euro 12.212,34, da portare in riduzione, occorrendo, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis della L. 20/1994; nel merito: di respingere siccome nulle e/o inammissibili e/o improcedibili e comunque, infondate, in fatto e in diritto, le domande tutte azionate nei confronti della convenuta e per l'effetto mandarla assolta da ogni addebito; in via di ulteriore subordine: previa rettifica del danno nei termini e per i motivi di cui alla memoria, di rideterminare sulla misura di danno residua la quota percentuale dello stesso da addebitare alla convenuta in misura inferiore al 50% secondo giustizia, in ragione del minimo apporto alla sua causazione ascrivibile alla stessa; di ridurre ulteriormente la somma così come sopra determinata, nel caso denegato di accertata e dichiarata responsabilità della Dott.ssa MUNARO, in considerazione del profilo soggettivo della colpa ascrivibile alla stessa, dei vantaggi conseguiti dal Comune di Carbonia e del concorso dell'Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco pro tempore e dei suoi dirigenti e funzionari, nella produzione del danno, in ogni caso e comunque in misura mai superiore al 30% del danno che sarà alla fine accertato e posto a carico della convenuta; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.

L'Ing. Alberto SILETTO si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Carlo MERANI e Roberto SERVENTI con memoria depositata il 29 gennaio 2026, nella quale, in via preliminare, si eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 20/1994, che individua il *dies a quo* del termine quinquennale nella data "in cui si è verificato il fatto dannoso". Nel caso di specie, l'unica condotta commissiva imputata all'Ing. SILETTO consiste nella redazione dei conteggi confluiti

nella nota n. 37577/2019 del 7 agosto 2019, poi recepita nei successivi atti di cancellazione o riduzione degli accertamenti di entrata. Tale condotta si è esaurita istantaneamente il 7 agosto 2019; pertanto, il termine ordinario di cinque anni sarebbe spirato il 7 agosto 2024. A tale termine devono aggiungersi 176 giorni di sospensione ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, con conseguente proroga della scadenza al 30 gennaio 2025. L'invito a dedurre è stato notificato, invece, solo il successivo 21 febbraio 2025, quando il termine prescrizionale risultava ormai decorso.

Inoltre, secondo la difesa, la prescrizione del credito comunale non rappresenterebbe una conseguenza "immediata e diretta" della nota del 2019, bensì dell'inerzia dei funzionari comunali che, dopo la cessazione dal servizio dell'Ing. SILETTO, avevano il dovere – e il tempo – di attivarsi per la riscossione.

Nel merito, la domanda attorea risulterebbe comunque infondata per la radicale assenza del nesso di causa tra la condotta ascritta all'Ing. SILETTO e l'evento dannoso lamentato.

La Procura, infatti, non individua il danno nell'erroneità del conteggio in sé, bensì nella successiva "perdita delle effettive ragioni di credito" da parte del Comune, determinatasi a seguito della prescrizione. Tale evento non rappresenta, tuttavia, una conseguenza "immediata e diretta" della nota redatta dal convenuto in data 7 agosto 2019. La catena causale risulta interrotta da un fatto sopravvenuto, identificabile nella condotta gravemente omissiva dei dirigenti e funzionari del Comune di Carbonia che, dopo la cessazione dal servizio dell'Ing. SILETTO, avvenuta il 31 maggio 2020, avevano il dovere giuridico di gestire i crediti dell'Ente, verificarne la correttezza e porre in

essere gli atti interruttivi della prescrizione.

Risulta pacifico in atti che l'Amministrazione comunale aveva acquisito piena consapevolezza delle presunte anomalie già nel corso del 2020, come emerge dalle relazioni interne e dalla segnalazione inviata alla Corte dei conti effettuata con la nota del 3 dicembre 2020 a firma della dott.ssa Maria Cristina PILLOLA.

Da quel momento, in qualità di creditore, l'Amministrazione era tenuta ad agire con ordinaria diligenza per evitare il pregiudizio, anche mediante un semplice atto di costituzione in mora nei confronti della Società sportiva. L'inerzia protrattasi per anni, nonostante la piena consapevolezza dell'esistenza di un possibile credito, costituirebbe una causa sopravvenuta di per sé sufficiente a determinare l'evento dannoso, idonea a interrompere il nesso causale e a degradare l'asserito errore originario dell'Ing. SILETTO a mera occasione, priva di efficienza causale rispetto al danno finale.

In definitiva, secondo la difesa, il danno da mancata entrata lamentato dalla Procura non può essere imputato al convenuto, essendo frutto esclusivo di omissioni successive, autonome e consapevoli da parte dell'Amministrazione, la cui colpevole inerzia avrebbe costituito l'unica causa efficiente della prescrizione del credito.

In ogni caso, nella memoria si sottolinea la correttezza sostanziale dei conteggi predisposti dall'Ing. SILETTO e utilizzati dagli uffici per procedere alla compensazione dei crediti con la Carbonia Calcio.

In particolare, anche in assenza di convenzione formale tra le parti, sussisteva in capo al Comune un obbligo sostanziale di rimborsare le spese sostenute dallAssociazione, soprattutto laddove queste risultavano effettuate

nell'interesse dell'Ente stesso (le utenze elettriche o l'acquisto di mezzi per la manutenzione rimasti nella disponibilità comunale). Si tratterebbe, in altri termini, di spese relative ad attività dalle quali ha tratto diretto beneficio il Comune (manutenzioni), o che comunque non possono essere poste in discussione (utenze), a prescindere dalla vigenza o meno di una convenzione formale.

Peraltro, l'Ing. SILETTO si è limitato a ricostruire le posizioni di debito e credito sulla base della documentazione disponibile, senza che la nota da lui predisposta assumesse alcun valore vincolante per il Comune.

Secondo la difesa, quindi, deve ritenersi sostanzialmente insussistente anche il danno erariale in senso proprio.

Allo stesso modo, non sarebbe rinvenibile alcun profilo di colpa grave nella condotta posta in essere dal convenuto.

Come emerge dalle stesse dichiarazioni della Segretaria Generale, l'Ufficio Tecnico fornì un mero "supporto per reperire il carteggio afferente le spese di gestione" all'Ufficio Sport, unico soggetto competente per la gestione dei rapporti con l'Associazione. Il convenuto, dirigente con competenze esclusivamente tecniche, fu chiamato a svolgere un'attività istruttoria di natura contabile-amministrativa, estranea al proprio ambito istituzionale.

L'errore, se anche vi fosse stato (e la difesa ne contesta in radice l'esistenza), dovrebbe comunque qualificarsi come "scusabile", tenuto conto della complessità della vicenda – segnata da rapporti convenzionali stratificati e da periodi di utilizzo *sine titulo* – nonché della condivisione di responsabilità con il Settore IV, diretto dalla Dott.ssa MUNARO. Quest'ultima, in qualità di dirigente competente, era comunque tenuta alla verifica e validazione finale.

Inoltre, la nota redatta dall'Ing. SILETTO non costituiva un atto vincolante e il procedimento di compensazione rientrava nella competenza del Responsabile del V Servizio, unico soggetto legittimato a formalizzare, congiuntamente al Sindaco, gli atti dispositivi in materia.

L'attività svolta dal convenuto, dunque, aveva natura esclusivamente endoprocedimentale e, in quanto tale, non poteva di per sé arrecare alcun danno diretto all'Erario.

I funzionari succedutisi alla direzione degli uffici, se non condividevano i conteggi predisposti dall'Ing. SILETTO, avrebbero potuto procedere a un nuovo ricalcolo, non essendo in alcun modo vincolati dalla nota del convenuto. Peraltro, in considerazione della persistenza di rapporti continuativi con la Carbonia Calcio, gli stessi avrebbero potuto, nel medesimo arco temporale, attivarsi, quantomeno, per interrompere la prescrizione mediante un atto formale nei confronti della Società.

I patrocinatori evidenziano, altresì, che la quantificazione del presunto danno – oltre a non trovare riscontro nella realtà fattuale – dovrebbe, in ogni caso, essere rideterminata in una somma inferiore, tenendo conto, sia dei benefici concreti che il Comune ha tratto dalla manutenzione e dalla conservazione in efficienza degli impianti, che della compartecipazione dell'Ente nell'inerzia che ha condotto alla prescrizione del credito.

In conclusione, nella memoria si chiede: in via preliminare: di accertare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento; in via principale e nel merito: di accertare l'infondatezza delle domande proposte dalla Procura e/o l'assenza di qualsivoglia responsabilità per danno erariale in capo al convenuto in ordine ai fatti di cui all'atto di citazione e, di conseguenza,

assolverlo da ogni richiesta risarcitoria; in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Collegio ritenga l'Ing. Alberto SILETTO responsabile di un danno erariale, di quantificare il danno medesimo sulla base di quanto dedotto nella comparsa ed esercitare, altresì, il potere riduttivo nella misura massima possibile, tenuto anche conto dei limiti di cui alla Legge n. 20/1994 introdotti con le modifiche apportate dalla Legge n. 1/2026; con vittoria di spese e onorari di giudizio.

All'udienza del 19 febbraio 2026 il P.M., in ordine all'istanza di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 1, comma 4 bis della legge n. 20 del 94 si è rimesso alle valutazioni del Collegio, evidenziando, tuttavia, che la norma che prevede l'obbligo di assicurazione non può che valere per il futuro, sicché l'integrazione del contraddittorio può essere disposta solo a fronte di polizze per il futuro stipulate da coloro i quali assumono la gestione di risorse pubbliche.

Nel merito, la Procura ha ribadito che la prescrizione è quinquennale, dato che la prima convenzione del 28 settembre 2017 non prevedeva un canone ma assegnava all'Associazione sportiva l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria, nonché al pagamento delle utenze idriche ed elettriche, previa voltura.

Poiché la voltura non ha avuto luogo, il Comune ha dovuto anticipare le spese, con la commissione di un fatto illecito da parte dell'Associazione sportiva consistito nel consumo e nella captazione di acqua e di energia elettrica in via di fatto, in assenza di titolo legittimante; pertanto, il termine non può che essere quello quinquennale di cui all'articolo 2947 del Codice civile.

Di contro, la seconda e la terza Convenzione, nn. 6 e 7 del 2019, all'articolo

10 prevedevano entrambe il pagamento a cadenza trimestrale di un canone, pertanto la prescrizione è quella quinquennale ai sensi dell'articolo 2948 numero 4 del codice civile.

Nell'ultimo periodo, dal mese di settembre al mese di dicembre del 2018, non vi era alcuna convenzione e l'Associazione sportiva ha utilizzato gli impianti in assenza di titolo legittimante, in via di mero fatto, quindi illecitamente, così che anche in questo caso, secondo la Procura, viene in rilievo il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2947.

Se il termine è quello quinquennale, le ragioni di credito dell'Amministrazione sono prescritte, quindi il danno è attuale e l'azione della Procura è tempestiva.

Sulla quantificazione del danno, il P.M. ha evidenziato che la prima quota di danno si riferisce alle somme portate in compensazione a favore della Società sportiva, sostenute dal Carbonia calcio nel periodo che va da settembre a dicembre 2018, in mancanza di una convenzione per l'utilizzo degli impianti sportivi.

Secondo la difesa, dalla circostanza della mancanza di una convenzione deriverebbe la necessità di applicare il regolamento comunale in tema di classificazione e utilizzo degli impianti sportivi, in particolare l'articolo 23 che si riferisce agli impianti sportivi privi di rilevanza economica, come quelli oggetto di discussione.

Il detto articolo non avrebbe previsto il pagamento, né delle utenze, né dei consumi, né obbligato l'utilizzatore a provvedere alla manutenzione degli impianti, ma avrebbe stabilito esclusivamente una tariffa di uso, come risulterebbe dall'articolo 12, comma 6, del medesimo regolamento.

Per il P.M. questa interpretazione delle due norme regolamentari non può

essere condivisa, perché non si ritrova nell'articolo 23, né nell'articolo 12, comma 6 del regolamento, il quale prevede il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario, ma si riferisce agli utenti degli impianti e non al concessionario, al soggetto cioè che li utilizza stabilmente.

Peraltro, l'articolo 23 del regolamento è una norma di portata generale e astratta e richiede una successiva delibera di Giunta che detti gli indirizzi per suddividere gli oneri di gestione fra il concedente e il concessionario e deve, poi, trovare concreta attuazione in un provvedimento.

In assenza di concessione, la Carbonia calcio non è un concessionario, ma un utilizzatore *sine titulo*. La mancanza del titolo rende inapplicabili le previsioni regolamentari richiamate che, in ogni caso, non sembrano avere la portata che la difesa vorrebbe loro attribuire.

Per il P.M., se non c'è titolo, non è possibile portare in compensazione, legittimamente, le somme di cui si discute, tra cui anche le spese per sementi, terriccio, insetticida, manutenzioni ordinarie e straordinarie e neanche quelle per l'acquisto del decespugliatore e del trattore, macchinari che non sono stati acquisiti dal Comune, e la stessa comparsa di Costituzione ne dà atto.

In ordine alle fatture prive di quietanza, il P.M. ha chiarito che non rileva se l'Associazione Società sportiva abbia o meno sostenuto le relative spese, ma se la documentazione fornita sia idonea o meno a consentirne il rimborso da parte del Comune; così non è per la Guardia di Finanza e così non è neanche per la Procura, in quanto le fatture sprovviste di quietanza non costituiscono pezze giustificative idonee a consentire il rimborso a carico del bilancio dell'ente pubblico.

In relazione, poi, alle fatture dell'energia elettrica di maggio e giugno 2019

che il Comune ha rimborsato all'Associazione, il P.M. ha ribadito che la convenzione era scaduta il 30 aprile dello stesso anno, ma, nonostante ciò, la Società continuava a usare i due impianti. Mancava, quindi, un titolo legittimante che consentisse di portare in compensazione quelle spese.

Inoltre, le spese sostenute nel 2019 dalla Società erano carenti di adeguata documentazione giustificativa per comprovare l'effettività delle stesse e la loro inerenza nei termini indicati in citazione.

Il P.M. ha, invece, ritenuto fondati gli argomenti difensivi aventi a oggetto il pagamento della rata di euro 1.190,00 per l'utilizzo dell'impianto per il periodo settembre - dicembre 2018, somma che perciò deve essere esclusa dalla contestazione di danno erariale.

Diversamente, per la Procura deve essere respinta l'eccezione di parziale inammissibilità della citazione con riferimento all'importo di euro 3.050,00 perché nell'atto di citazione è chiaramente specificato a pagina 12 che si tratta di spese relative alla manutenzione del manto erboso che, seppure regolarmente documentate con fatture, non sono quietanzate e sono prive di evidenza documentale.

Infine, in relazione all'eccezione della difesa che il debito della Società di euro 12.212,24 relativo all'utenza idrica utilizzata per l'impianto di irrigazione non risulterebbe provato negli atti di causa e sarebbe stato compensato senza che vi fosse stato un pari esborso da parte del Comune, il P.M. ha evidenziato che la stessa difesa ha sottolineato come all'epoca Abbanoa non avesse ancora emesso alcuna fattura per i consumi di acqua nel periodo di riferimento e quindi come la cifra sia stata calcolata dall'Ingegner SILETTO sulla base dei consumi storici.

Ad avviso della Procura non può, quindi, darsi seguito alla *compensatio lucri cum damno* con riferimento a questa voce di spesa.

In relazione alla colpa grave, così come ricodificata dalla legge n. 1 del 2026, certamente applicabile alla presente vertenza, la circostanza che vi fossero profili di criticità nelle operazioni di compensazione condotte dall'Ingegner SILETTO e avallate dalla Dott.ssa MUNARO, costituisce fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, cioè emergeva dalle richieste di chiarimenti puntuali avanzate dalla subentrante responsabile *ad interim* del Settore sport che chiedeva delucidazioni ai propri colleghi, MUNARO, SILETTO e POTENZA con due note, una del 31 agosto 2020, l'altra del 14 settembre dello stesso anno, fatto la cui esistenza risulta dagli atti del procedimento che la convenuta MUNARO ha negato.

Sul rapporto tra l'ufficio diretto dalla convenuta, il Settore sport, e l'Ufficio tecnico, il P.M. ha ribadito che la competenza del primo comprendeva la stipula di convenzioni con le società sportive e, quindi, anche la competenza in ordine alla gestione amministrativa delle concessioni e delle convenzioni, come confermato dalla Segretaria generale del Comune di Carbonia, che ha evidenziato come l'Ufficio tecnico abbia esclusivamente fornito un supporto in un'attività istruttoria che doveva essere poi vagliata dalla responsabile dell'ufficio competente.

Inoltre, il P.M. ha sostenuto che vanno respinti i tentativi di addossare responsabilità per il contestato danno erariale alla funzionaria subentrante, che la Procura ha ritenuto immune da censure, alla Segretaria generale sprovvista, peraltro, di potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti, e al Sindaco, del tutto privo di competenze gestionali.

Al contrario, la Dott.ssa MUNARO non ha verificato l'esito dei calcoli svolti dall'Ingegner SILETTO, ha cancellato gli accertamenti in entrata e non ha sottoposto a riesame le operazioni di compensazione nonostante l'insistenza della collega subentrante.

Infine, il P.M. ha ribadito la sussistenza del nesso causale tra la condotta e il fatto dannoso nei termini illustrati in citazione.

In relazione alla posizione dell'Ingegner SILETTO, per la Procura l'azione è tempestiva perché il fatto dannoso si è verificato, non al momento del compimento della condotta, ma solo quando si è realizzato il danno, ossia allo scadere del termine civilistico quinquennale di prescrizione dei crediti del Comune. Per quanto riguarda il nesso causale, resta il fatto che il convenuto ha svolto in prima persona le operazioni di quantificazione dei debiti e dei crediti, compendiate nella nota del 7 agosto 2019 sulla cui base la Dott.ssa MUNARO ha adottato gli atti di cancellazione o riduzione dell'accertamento. Sicché, per quanto l'attività istruttoria non definitiva sia sprovvista di valore provvedimentale, l'attività svolta dal convenuto va causalmente ricondotta al danno erariale cagionato nei termini indicati in citazione.

Nei suoi confronti sussiste la colpa grave anche alla luce della nuova normativa, stante l'erroneità delle operazioni svolte, risultando con tutta evidenza dagli atti del procedimento il fatto della mancanza di convenzioni in essere da settembre a dicembre 2018 e per i mesi di maggio e giugno 2019 che consentissero di portare in compensazione le spese sostenute dalla Società sportiva.

In conclusione, il P.M. ha confermato l'atto di citazione, fatta salva la necessità di espungere, dalla contestazione di danno erariale, la somma di

1.190,00 euro.

L'Avvocato ANDENA si è rimesso alle valutazioni del Collegio in ordine all'eccezione preliminare relativa all'eventuale chiamata del litisconsorte, pur evidenziando che la *ratio* del convenire in giudizio l'assicurazione non può dipendere dalla genesi del rapporto assicurativo, di natura obbligatoria o facoltativa, in quanto il legislatore ha voluto che le compagnie di assicurazioni siano coinvolte nei giudizi.

Il difensore ha, poi, sostenuto che non vi sarebbe ancora un danno attuale e concreto, considerato che si versa in ipotesi di prescrizione decennale. Per la Procura, di contro, la prescrizione sarebbe quinquennale perché si tratterebbe di illeciti, ma la mancata voltura è da ascrivere ad Abbanoa che non recepiva la volturazione della bolletta seppure richiesta.

Per quanto attiene all'illecito contestato per il periodo non coperto dalla convenzione, da settembre a dicembre del 2018 in ragione dell'assenza del titolo, vi sarebbe una nuova prospettazione della Procura perché non è stato contestato, né nella citazione, né negli atti della Guardia di Finanza che sono portati a supporto o a integrazione dell'atto.

Per la difesa non si può equiparare l'essere senza titolo all'avere commesso un illecito; quando si occupa un bene senza titolo, si è tenuti a pagare un indennizzo; non è mai detto in giurisprudenza e nel nostro ordinamento che si tratti di un risarcimento.

In relazione al periodo coperto dalla convenzione, si tratterebbe di un inadempimento contrattuale, poiché la convenzione è un atto paritetico tra due parti che esprimono una volontà negoziale, pertanto la violazione di questo obbligo e il fatto che il Comune chiedesse l'adempimento attraverso la forma

del rimborso creerebbe solo una posta creditoria che nasce da un'obbligazione la cui mancata entrata si prescrive in un termine decennale.

Inoltre, i canoni oggetto di discussione non sono stati definiti sulla base di un calcolo inventato dall'Ingegner SILETTO, ma nascono da un atto transattivo stipulato dal Sindaco a gennaio del 2019, per quantificare i canoni o il compenso corrispettivo che l'Associazione sportiva doveva al Comune per il periodo non coperto dalla convenzione.

Anche in questo caso si tratterebbe di dare esecuzione a un atto transattivo, un atto negoziale, che aveva indubbiamente una portata novativa, perché regolava per la prima volta questa fattispecie e anche in questo caso la prescrizione è necessariamente decennale.

Non ci si trova al cospetto di poste di credito e di un danno da mancata entrata ormai maturato.

Qualora si accettasse la tesi della prescrizione quinquennale, l'Avvocato ANDENA ha richiamato la pronuncia n. 27 del 2001 delle Sezioni Riunite secondo la quale, se l'entrata non conseguita può essere recuperata nel tempo successivo, vi è responsabilità esclusiva di chi non lo recupera dopo.

La Dott.ssa PILLOLA era la responsabile del Servizio finanziario per tutto l'arco temporale di riferimento; dopo che la Dott.ssa MUNARO aveva lasciato il Servizio, divenne anche responsabile del Settore sport.

Per la difesa, la successione cronologica dei fatti è differente da quella prospettata dalla Procura e vede la Dott.ssa MUNARO operare la riduzione in accertamento e solo successivamente la Dott.ssa PILLOLA, divenuta responsabile dell'Ufficio, chiederne conto.

La Dott.ssa MUNARO ha fornito i chiarimenti del caso, ma in quel momento

non era più responsabile dell'Ufficio sport né del Servizio finanziario e non poteva procedere al recupero delle partite di credito, come avrebbe dovuto fare la Dott.ssa PILLOLA, sia come responsabile dell'Ufficio sport, sia come responsabile del Servizio finanziario.

In merito alla contestazione relativa all'impossibilità di operare la compensazione in ragione dell'assenza del titolo, il difensore ha sottolineato che il regolamento comunale citato prevede il caso in cui l'utente non debba farsi carico, né delle spese di gestione, né della manutenzione degli impianti, ma debba unicamente pagare un importo; ciò si evince anche dal *quantum* definito dal Sindaco nell'atto di transazione rispetto a quanto dovuto dall'Associazione, determinato come somma delle tariffe proprie dell'utilizzo ai sensi del regolamento comunale.

L'Avvocato ANDENA ha, poi, ribadito che la Dott.ssa MUNARO era responsabile solo della gestione delle convenzioni stipulate dall'amministrazione comunale e non di attività svolte senza titolo.

Come scritto nella memoria, inoltre, il Comune non ha mai ricevuto a tutto il 2025 la fattura di Abbanoa relativa ai 12.000 euro e non la ha mai pagata; di conseguenza, nonostante il Comune non abbia versato i 12.000 euro, questi sono entrati nel calcolo della compensazione e si vorrebbe che i convenuti li rimborsassero all'Amministrazione, la quale, nel momento della compensazione, non soltanto ha locupletato indebitamente una somma che non aveva erogato, ma verrebbe a duplicare la locupletazione attraverso il risarcimento del danno.

Con riferimento al *quantum*, il patrocinatore ha insistito, alla luce della riforma introdotta dalla legge n. 1 del 2026, per la riduzione del 30% previa

esclusione delle poste di danno segnalate nella memoria.

In ordine, poi, all'assenza di quietanza, ha ribadito che si tratta di una garanzia che viene data a colui che paga nel caso in cui vi sia contestazione da parte dell'emittente della fattura, tanto è vero che in giurisprudenza la quietanza rappresenta solo un elemento indiziario. L'elemento che fonda la sussistenza della spesa è la fattura, a meno che non ci sia stata una contestazione, che in questo caso non c'è stata.

Infine, il difensore ha insistito per l'improcedibilità, poiché il danno non è venuto a esistenza.

L'Avvocato SERVENTI ha osservato che la vicenda ha due piani, quello materiale origina dal merito delle singole spese e da tutta la complessità che ne è derivata, e sul punto ha ribadito la riferibilità e la pertinenza delle spese poste a compensazione per le attività proprie dell'Associazione.

Il piano giuridico riguarda la richiesta di danno erariale, direttamente connessa alla prescrizione di un diritto al risarcimento, in relazione alla quale è necessario indagare chi ha fatto prescrivere il diritto.

Chi era deputato ad agire non ha agito, non ha intrapreso alcun tipo di azione, si è limitato a una segnalazione alla Corte dei conti.

La condotta della Dott.ssa PILLOLA è stata ritenuta dalla Procura esente da censure, ma si discute di soggetti che nella presunta piena consapevolezza di un danno rimangono inerti. Il difensore ha contestato fermamente questa ricostruzione della responsabilità, richiamando tutte le osservazioni fatte in precedenza relative al comportamento omissivo di chi ha lasciato prescrivere il diritto.

Se la Dott.ssa PILLOLA aveva quel tipo di consapevolezza, è pienamente

responsabile del fatto di non aver interrotto la prescrizione. Ribaltare la responsabilità su chi in origine ha fatto un conteggio potenzialmente errato, significa cercare di fare una commistione fra due eventi distinti, un ipotetico errore di calcolo e una responsabilità erariale da intervenuta prescrizione del diritto. L'Avvocato SERVENTI ha, infine, insistito sulle conclusioni formulate nella memoria.

Considerato in

DIRITTO

Come traspare dalla narrativa del fatto, i convenuti hanno presentato articolate deduzioni difensive.

Si pone all'attenzione del Collegio, innanzitutto, la richiesta di integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis, della legge n. 20 del 1994 introdotto dalla legge n. 1 del 2026, con la chiamata in causa della Compagnia assicurativa con la quale la Dott.ssa MUNARO aveva stipulato un contratto già prima della vicenda in contestazione.

Tale istanza non può trovare accoglimento, perché la norma di recente introduzione sopra richiamata dispone un obbligo per il futuro e, solo in questa particolare fattispecie, sarà possibile parlare di litisconsorzio necessario, a nulla rilevando la circostanza fattuale che una qualche assicurazione fosse già in essere.

A conferma di tale interpretazione, si osserva che, nelle more del deposito della presente sentenza, la legge 27 febbraio 2026 n. 26 ha introdotto il comma 19 quinquies all'art. 1 del decreto legge n. 200 del 31 dicembre 2025 che prevede "Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, relativo all'obbligo di assicurazione nel caso di assunzione di incarichi

comportanti la gestione di risorse pubbliche e la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027".

Con riferimento alle altre eccezioni sollevate dalla difesa e alle contestazioni nel merito, esaminati gli atti, il Collegio ritiene la causa matura per la decisione in applicazione del principio della cosiddetta "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. che sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sez. U, sentenza n. 26242 del 12/12/2014; Sez. 5, sentenza n. 11458 del 11/05/2018 e ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Sez. L, sentenza n. 17214 del 19/08/2016).

In buona sostanza, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre; ciò a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 della Costituzione, che consentono un approccio interpretativo diretto alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica.

Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie, è opportuno precisare che la contestazione prende le mosse dall'ipotizzata erroneità nel calcolo delle poste contabili utilizzate per addivenire a un accordo compensativo tra il Comune e l'Associazione sportiva Carbonia Calcio. Tale compensazione è stata effettuata dall'Ing. SILETTO e registrata contabilmente dalla Dott.ssa MUNARO.

Ciò premesso, il danno erariale si sarebbe verificato in conseguenza del compiersi della prescrizione degli eventuali crediti che il Comune avrebbe vantato nei confronti dell'associazione ove gli stessi non fossero stati, in tutto o in parte, compensati.

Tale ricostruzione è stata chiarita nel corso dell'udienza pubblica, come diffusamente riportato nella parte in fatto.

Occorre, quindi, accertare se le condotte omissive tenute durante il decorrere della prescrizione sono da ascrivere ai convenuti.

La Dott.ssa Maria Cristina PILLOLA, subentrante responsabile *ad interim* del Settore I, ritenendo che fossero stati commessi errori nella compensazione in esame, ha trasmesso apposite relazioni al Segretario Generale dell'Ente (note prot. 41409 del 21 ottobre 2020 e prot. 48128 del 3 dicembre 2020), il quale ha inviato poi alla Procura della Corte dei conti la segnalazione di danno erariale del 9 dicembre 2020.

Appare evidente che, di pari passo alla segnalazione per denunciare l'operato dei due funzionari, oggi convenuti, sarebbe stato onere dell'Amministrazione mettere in mora l'Associazione sportiva, così da assicurare il recupero dell'eventuale credito in contestazione, mentre non risulta notificato alcun atto interruttivo della prescrizione.

Al fine di chiarire le competenze in capo ai convenuti, si deve ricordare che l'Ing. SILETTO ha cessato il servizio presso il Comune di Carbonia il 31 maggio 2020, anteriormente alla prima segnalazione della Dott.ssa PILLOLA, così che non può certo essere ritenuto responsabile del decorso della prescrizione, che a tale data non si era compiuta.

La Dott.ssa MUNARO ha cessato dall'incarico di Dirigente dell'Ufficio Sport

il 31.8.2020, quando fu sostituita dalla dott.ssa Maria Cristina PILLOLA, e il 28.2.2021 ha finito di prestare servizio presso il Comune di Carbonia e si è trasferita alle dipendenze del Comune di Novara.

La sequenza temporale dei fatti porta il Collegio a ritenere che, neanche alla convenuta, possa essere attribuibile la responsabilità derivante dal decorso della prescrizione, considerato che, nel periodo successivo alla sua cessazione, altri soggetti potevano/dovevano attivarsi per evitare il rischio di non poter recuperare i crediti dubbi, dei quali, peraltro, la stessa non riteneva la sussistenza.

Il Collegio ritiene conclusivamente che la domanda risarcitoria formulata dalla Procura Regionale non possa trovare accoglimento in ragione della mancanza di nesso causale tra la condotta omissiva contestata ai convenuti e l'evento di danno per il quale la Procura ha chiesto il risarcimento, con la conseguente assoluzione dell'Ing. Alberto SILETTO e della Dott.ssa Marcella MUNARO.

Rimane assorbita ogni altra questione.

Trattandosi di proscioglimento nel merito deve provvedersi alla liquidazione degli onorari difensivi in favore dei convenuti MUNARO e SILETTO a carico del Comune di Carbonia, all'epoca dei fatti Amministrazione di appartenenza di entrambi, in applicazione dell'art. 31, comma 2, c.g.c.: vanno pertanto liquidate, in loro favore in parti uguali, le spese di difesa, in conformità al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, nella misura complessiva di euro 6.000,00, al netto di spese generali e oneri di legge.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando:

- **assolve** Marcella MUNARO e Alberto SILETTO **e liquida** in loro favore in parti uguali, e a carico del Comune di Carbonia, gli onorari difensivi quantificati in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), al netto di spese generali e oneri di legge.

Nulla per le spese del giudizio.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026.

L'Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta) — (f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 02/07/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus